



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 1526
DELIBERAZIONE N. 18 in data: 28.01.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: SOCIETÀ 'ECOAMBIENTE SALERNO' C/COMUNE
 CONFERIMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	A

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 27 del 28.01.2019

Oggetto: SOCIETÀ 'ECOAMBIENTE SALERNO' C/COMUNE CONFERIMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Avv. Diana Positano

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Premesso che

- con nota del 02.12.2018, la Società "Ecoambiente Salerno" in liquidazione, è stata trasmessa la determina dell'Ente Provincia di Salerno n.102 del 29.11.2018;
- con tale atto, l'Ente ha preso atto della Deliberazione del 26.10.2018 dell'Assemblea ordinaria dei soci della Società Ecoambiente, che ha previsto l'adeguamento tariffario per il conferimento dei rifiuti CER 200301 presso il TMB di Battipaglia, fissando la nuova tariffa ad € 196,01 a tonnellata, con decorrenza dall'esercizio 2018 e salvo conguaglio.

Considerato che

- in data 17.12.2018, la Società Ecoambiente ha prodotto la relativa fattura, nella quale ha ricompreso le somme calcolate alla stregua della nuova tariffazione, applicata in via retroattiva, per tutto l'anno 2018;
- a seguito di detta fattura, con nota prot.n.295 del 10.01.2019, il Comune di Casal Velino ha riscontrato precisando che non si sarebbe provveduto al relativo pagamento, contestando i termini di applicazione della tariffazione.

Valutata l'opportunità di dare mandato ad un legale di fiducia dell'Ente, affinché promuova impugnativa avverso i citati atti, contrastando le richieste avanzate dalla Società "Ecoambiente Salerno" in liquidazione.

Dato atto che il Comune di Casal Velino non dispone al proprio interno di un ufficio legale necessario per affrontare tali problematiche e che, pertanto, si rende indispensabile ricorrere ad un incarico ad un professionista esterno, autorizzando il Sindaco a conferire idoneo mandato.

Dato atto che si ritiene opportuno affidare la difesa di questo Comune all'Avv. Lorenzo Lentini, del Foro di Salerno, con Studio in Salerno, al Corso Garibaldi, n.105, resosi disponibile all'incarico.

Richiamato, in tal senso, quanto di recente ha riconosciuto la prima sezione centrale di Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 147/2015/A, del 12.05.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di "resistere in giudizio" in quanto "sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali";

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11.05.2012, n.2730, in tema di scelta del legale per la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche e di qualificazione come estrazione intellettuale delle attività di difesa giudiziale, e condivise le argomentazioni dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti esposte nella mozione in tema di affidamento di incarichi legali del 2 luglio 2016 in esito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 che così conclude "l'affidamento degli incarichi legali giudiziali e connessi da parte degli enti pubblici non necessita di procedura di gara alcuna potendosi assegnare direttamente su base fiduciaria";

Valutato

- come la questione relativa alla effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale rimane impregiudicata e non ancora risolta, a quanto risulta né da ANAC (vedi in tal senso ANAC, Affidamento servizi legali – Consultazione on line del 10 aprile 2017 – invio contributi entro il 10 maggio 2017 né dalla giurisprudenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici così che risulta ancora apprezzabile, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) che ritiene quello di patrocinio come un contratto d'opera intellettuale e non appalto di servizi;
- valga anche richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez.II, 28.05.2015, n.1197), per cui "è legittima la rimessione all'organo politico, titolare della rappresentanza legale dell'Ente ex art. 50 TUEL, della scelta intuitu personae del difensore esterno";

Confermato, pertanto, che si possa procedere all'affidamento su base fiduciaria per le ragioni sin qui esplicitate.

Visti:

- gli artt. 2229 e ss. Codice civile;
- la legge n. 247/2012 e, in particolare, l'articolo 13 della medesima;
- lo statuto comunale vigente;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07 luglio 2011, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'articolo 3 della legge n.136/2010, con la quale è stato precisato che il patrocinio legale sia inquadrabile nell'ambito della prestazione dell'opera intellettuale, per cui non si rende necessario acquisire il codice identificativo gara (CIG);

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei servizi di riferimento ai sensi dell'articolo, 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

Preso atto che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

- di autorizzare il Sindaco a conferire mandato al fine di proporre ricorso c/o T.A.R. Campania, avverso determina dell'Ente Provincia di Salerno n.102 del 29.11.2018, incaricando – a tal fine – l'avv. Lorenzo Lentini, con studio in Salerno, al Corso Garibaldi, n.105, resosi disponibile all'incarico;
- di dare mandato al Sindaco al fine della sottoscrizione dell'atto di delega;
- di impegnare la spesa di € 1.000,00 al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: AA.GG.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Avv. Silvia Pisapia**

F.to **Avv. Diana Positano**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 1527)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Diana Positano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 15-02-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. **Diana Positano**

[Handwritten signature of Diana Positano]

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 15-02-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to **Avv. Diana Positano**

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....I.....UFFICIO...AA.GG.....
- SETTOREII..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....